

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27479 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 01/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Pizzuto Marilena nato a Milano il 04/02/1974
avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Marco Sizzi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con
declaratoria di annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa del 30 ottobre 2024, che aveva ritenuto Marilena Pizzuto colpevole del delitto di cui all'art. 4 del d.lgs n. 74 del 2000, per aver indicato nelle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA relative all'anno 2015 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi inesistenti, così evadendo l'IRPEF per un importo pari a 2.139.506 e l'IVA per l'importo di euro 211.592, aveva riconosciuto alla predetta i doppi benefici di legge, confermando la condanna alla pena di due anni di reclusione.

2. Avverso questa sentenza ricorre Marilena Pizzuto, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Marco Sizzi, affidando il ricorso a cinque motivi di seguito sinteticamente riportati.

2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 192, 194 e 234 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali, nonché il travisamento di prove dichiarative, in relazione alle dichiarazioni testimoniali del teste Vannini e a quelle dell'imputata Pizzuto, dalle quali la Corte avrebbe erroneamente tratto l'esistenza di un'attività commerciale non occasionale in capo alla ricorrente.

2.2. Col secondo (n. 3 secondo il titolo) e col terzo motivo (n. 4 secondo il titolo) denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, erronea e carente, in relazione alla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 67, comma 1, lett. i) TUIR, oltre alla conseguente violazione di quest'ultima norma censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la Corte ha ritenuto che la ricorrente esercitasse un'attività commerciale non abituale, nell'ambito della quale avrebbe ricavato importanti plusvalenze da cui la conseguente evasione Irpef per redditi non professionali, sulla base di affermazioni congetturali e apodittiche.

Lamenta che la vendita del quadro di Picasso avvenuta nel 2015 sia stata erroneamente riferita ad un'attività commerciale, seppur non abituale, valorizzando elementi errati e travisati, quali la circostanza che l'imputata avesse venduto negli anni precedenti anche una spada antica di significativo valore, laddove quest'ultima cessione era stata invece effettuata dal marito, ovvero le stesse dichiarazioni della ricorrente in ordine al fatto che il dipinto si trovasse esposto nello studio della sua abitazione dove era stato notato da un paziente, da cui l'affermazione che la vendita fosse stata effettuata in un contesto professionale, specificamente predisposto alla valorizzazione dell'opera d'arte; inoltre non sarebbe stata data adeguata risposta alla doglianza difensiva in ordine alla inconfigurabilità della fattispecie in discorso nel caso di un'unica vendita occasionale, del tutto avulsa dal concetto di attività, richiamato dalla norma, il quale presuppone una serie programmata di atti preordinati al perseguimento dello stesso scopo.

2.3. Col quarto motivo (n. 5 secondo il titolo) denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali, e travisamento della prova in ordine alle somme asseritamente percepite in nero, che neppure il giudice di primo grado aveva quantificato, la cui determinazione sarebbe invece

fondamentale in quanto in grado di determinare l'irrilevanza penale del fatto.

Lamenta il travisamento della deposizione della teste Vanini, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, che, come risulta dalle risposte da questa fornite in sede di esame, parzialmente riportate nel ricorso - cui sono comunque allegati i verbali integrali - avrebbe affermato che alcune delle movimentazioni bancarie rilevate erano supportate da idonea documentazione fiscale, altre comunque erano risultate giustificate.

2.4. Col quinto motivo (n. 6 secondo il titolo) denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 192, 194 e 234 cod. proc. pen., nonché dell'art. 4 d.lgs n. 74 del 2000 e il correlato vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali, nonché il travisamento della prova in ordine all'omesso versamento dell'IVA sulle fatture in esenzione e sulle operazioni commerciali occasionali; in quanto sul provento della vendita del quadro di Picasso, sebbene le plusvalenze possano essere considerate redditi diversi sottoposti a tassazione IRPEF, non andava calcolata l'IVA trattandosi di un'operazione occasionale e comunque attesa l'assenza di una partita IVA e di un codice ATECO adeguati; mentre riguardo alle fatture la Corte d'appello non avrebbe applicato la circolare n. 42/E del 12/06/2025 dell'Agenzia delle Entrate, richiamata dalla difesa, che estende l'applicabilità dell'art. 4-*quater* del D.L. n. 145 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 15/12/2023, a sua volta modificato dall'art. 7-*sexies* della legge 143 del 2024, dunque la possibilità di attestare la finalità terapeutica delle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica da parte dello stesso medico chirurgo che ha effettuato la prestazione, anche agli interventi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, si è riportato alla memoria scritta ed ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, osservando che il provvedimento impugnato ha evidenziato le responsabilità della ricorrente per le condotte per cui ha riportato condanna oltre ogni ragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti. In particolare, l'A.G. ha fatto leva, del tutto ragionevolmente, sulla plusvalenza notevole realizzata dalla vendita del quadro di Picasso, sui redditi in nero e sull'Iva calcolata su questi ultimi oltre che sul volume fatturato in esenzione IVA.

4. Il difensore della Pizzuto ha depositato memorie di replica con le quali ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, ribadito che fra gli

elementi rappresentativi di un'attività commerciale, anche se non esercitata abitualmente, in grado di generare redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i) TUIR, non è prevista la realizzazione di un'importante plusvalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2. Il primo motivo è generico per aspecificità intrinseca.

Rileva il Collegio che, al di là del richiamo ai principi giurisprudenziali che regolano il tema del travisamento della prova, non risulta individuato in cosa consistano i dati testuali, le informazioni e le nozioni distorte asseritamente introdotte dalla Corte territoriale o comunque dai giudici di merito, e in cosa consista l'errore percettivo, relativo alle dichiarazioni della teste Vannini come a quelle dell'imputata, che si intende dedurre.

Né d'altro canto risulta evidenziato alcun vizio motivazionale nei termini di una contraddizione intrinseca dell'apparato argomentativo posto a base della condanna.

3. Il secondo e il terzo motivo, da trattare unitariamente considerata l'intrinseca connessione, sono infondati.

3.1. Va premesso, quanto alla dedotta erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 67, comma 1, lett. i) TUIR, che individua fra i "redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente", quelli "derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente", che la quinta Sezione civile (Tributaria) di questa Corte, con riferimento alle operazioni di cessione di opere d'arte, ha operato in via interpretativa una tripartizione, riconosciuta anche dal ricorrente, definendo: - "mercante di opere d'arte", colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio, anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall'incremento del valore delle medesime opere; - "speculatore occasionale", chi acquista occasionalmente opere d'arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile; - "collezionista", chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza, in quanto il suo interesse è rivolto, non tanto al valore economico della *res*, quanto a quello estetico-culturale, "per il piacere che il possedere le opere genera, per l'interesse all'arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre" (Sez. 5, Ord.

n. 6874 del 08/03/2023, Rv. 667379-02; nello stesso senso, Sez. 5, ordinanze 16/1/2024, n. 1603 e n. 1610, Sez. 5, ord. n. 9667 del 19 dicembre 2024, dep. 2025 ; Sez. 5, Sentenza n. 19363 del 21 giugno 2024).

La Corte di legittimità ha altresì enucleato gli elementi su cui fondare la diversa qualificazione, quali: lo scopo dell'acquisto, la frequenza e il numero delle transazioni, la durata del possesso, le attività finalizzate a facilitare la vendita e infine l'esame delle ragioni che hanno portato all'alienazione. Infine, ha individuato i diversi effetti fiscali delle differenti qualificazioni, affermando che, per il mercante d'arte, si è in presenza di redditi d'impresa ex artt. 55 ss. TUIR e di passività ai fini IVA come previsto dall'art. 4 del d.P.R. 633/1972; lo speculatore occasionale potrà generare i redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. i), TUIR, non trovando però assoggettamento ai fini IVA per mancanza del requisito dell'abitudine; il collezionista, invece, non sarà soggetto ad alcuna imposizione.

Nella medesima materia, ai fini della distinzione fra il mercante d'arte ed il semplice collezionista, si è ritenuto di sicuro rilievo il numero e il valore dell'alienazione di opere d'arte, da rilevare, peraltro, nel corso di un triennio e non invece con valutazione frazionata delle singole annualità (Cass. civ., Sez. 5, n. 30895 del 03/12/2024, Rv. 673122 - 01), sotto un profilo logico deduttivo non potendosi adeguatamente inquadrare, anche con riguardo alla distinzione fra l'attività di speculatore occasionale e quella del mero collezionista, la tipologia di attività svolta, per la quale come si è detto rileva anche la frequenza e il numero delle transazioni, con esclusivo riguardo alle operazioni economiche/cessioni intervenute in un solo anno.

Si deve conseguentemente affermare il principio che, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. i), TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), dei redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, nell'ambito di compravendite di opere d'arte effettuate dai privati, l'individuazione del contribuente quale speculatore occasionale, si fonda su specifici indici quali lo scopo dell'acquisto, le attività finalizzate a facilitare la vendita e l'esame delle ragioni che hanno portato all'alienazione, il numero e il valore delle alienazioni di opere d'arte rilevate nel corso di un triennio o comunque con riferimento a un periodo eccedente la singola annualità.

Ciò esclude la fondatezza della doglianza articolata in termini di violazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.

3.2. La Corte di merito ha dunque fatto buon governo dei principi esposti in relazione alla plusvalenza ricavata dalla vendita di un quadro di Picasso nel 2015, che doveva inquadrarsi quale speculazione occasionale, e non già quale isolata cessione ad opera di un collezionista, non solo e non tanto in relazione al

significativo differenziale fra il prezzo di acquisto e quello di vendita, ma avuto riguardo alla circostanza che tale compravendita non costituisse un'operazione unica ed eccezionale, in quanto la ricorrenza di compravendite, nei due anni precedenti il 2015 e nel 2016, di opere d'arte e preziosi d'epoca - analiticamente indicati a pagina 5 della sentenza impugnata, e non certo limitati a una sola spada antica di proprietà del coniuge - la collocava nell'ambito di un'attività commerciale, seppur non abituale, affermazione supportata altresì dalla considerazione dell'attività di promozione, realizzata attraverso la sapiente esposizione dei beni nella sua dimora privata, cui consentiva l'accesso ai clienti facoltosi instaurando un rapporto di fidelizzazione e confidenza personale, vendite comunque realizzate in favore di soggetti con cui entrava in rapporti nell'ambito della sua attività professionale di medico. La molteplicità di operazioni similari compiute negli anni d'imposta antecedenti e successivi, pur non integrando il requisito dell'abitudine (che avrebbe comportato la diversa qualificazione in termini di mercante d'arte), hanno comunque coerentemente indotto il giudice d'appello, che - a differenza di quanto avvenuto in altro procedimento analogo relativo ad una diversa annualità all'esito del quale l'imputata era stata assolta, aveva avuto a disposizione l'intero quadro probatorio - a ritenere che da esse potesse desumersi l'intento speculativo che le aveva tutte determinate.

3.3. Quanto all'asserito travisamento delle dichiarazioni dell'imputata, in disparte il fatto che non risulta specificamente dedotta la decisività della relativa prova tale da viziare la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01) e che ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito (v., *ex multis*, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01), si osserva che, anche nella prospettazione difensiva non risulta affatto negata la circostanza che il quadro di Picasso si trovasse esposto nel proprio studio professionale, e che gli acquirenti dello stesso, come dell'altro quadro e dei preziosi, fossero con lei entrati in contatto nell'ambito dell'attività professionale, ma si censura esclusivamente il ragionamento accusatorio su detti elementi fondato.

Nella sostanza, la difesa ha di fatto sollecitato un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate nella decisione impugnata, invocando una rilettura delle predette prove. La ricorrente, pur richiamando formalmente vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e perfino il travisamento della prova, in realtà, con le censure proposte, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, ponendosi

inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio: infatti, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico per aspecificità estrinseca oltre che intrinseca.

Osserva il collegio che la ricorrente, nel lamentare l'omessa considerazione ovvero il travisamento della deposizione testimoniale della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla documentazione e alle coerenti giustificazioni offerte nel corso dell'accertamento in merito alle somme, documentate dai numerosi bonifici anche dall'estero, che si assumono percepite in nero, non si confronta con la puntuale motivazione offerta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6), in merito al fatto che, come chiarito dalla teste, nell'avviso di accertamento erano già stati scomputati gli importi in relazione ai quali erano state accolte le deduzioni dell'imputata; sotto altro profilo il motivo è altresì generico in quanto non specifica quale parte della somma di 215.143,00euro percepita "in nero" sarebbe stata erroneamente contestata e sulla base di quali specifici documenti sottoposti ai giudici di merito e da questi non valutati o travisati.

5. Anche il quinto, articolato, motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

5.1. La doglianza rivolta avverso l'imposizione dell'IVA con riferimento alle plusvalenze conseguite alla vendita del quadro di Picasso, è del tutto eccentrica e manifestamente infondata, posto che a pagina 5 della sentenza, la Corte ha ben chiarito che le poste rilevanti ai fini del procedimento erano esclusivamente quella relativa alla plusvalenza realizzata dalla vendita del quadro Picasso, e, autonomamente, i redditi percepiti in nero e l'IVA calcolata su questi ultimi compensi in nero e sul volume fatturato in esenzione IVA, non già sulla vendita dell'opera d'arte in discorso.

5.2. Quanto alla lamentata omessa applicazione della circolare n. 42/E

del 12/06/2025 dell'Agenzia delle Entrate in materia di esenzione da IVA delle prestazioni mediche (art. 10, comma 1, n. 18 del d.P.R. n. 633 del 72), in disparte il fatto che la questione sia stata sottoposta alla Corte di merito solo con i nuovi motivi d'appello, decisamente tardivi in quanto depositati il 10 settembre 2025 per l'udienza del 25 settembre successivo, dunque senza rispetto del termine di 15 giorni liberi disposto dagli artt. 585, comma 4, e 611, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, Nicastro, Rv. 284499-01), il motivo si configura, parimenti, come generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione logica e coerente, non intaccata dall'odierna censura che si limita a riproporre la medesima questione sottoposta con il motivo d'appello, senza formulare una critica specifica in ordine alle argomentazioni in fatto e in diritto sviluppate le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, ha infatti rilevato:

da una parte, che il caso di specie, relativo all'annualità 2015, si è svolto interamente sotto la vigenza della precedente circolare, anche gli accertamenti essendo ampiamente antecedenti al 2025;

dall'altra, che non è stata prodotta alcun tipo di documentazione sanitaria volta a comprovare la finalità terapeutica degli interventi estetici della dottoressa Pizzuto (cartella cliente, prescrizione medica attestante il carattere terapeutico in relazione alle singole prestazioni rese), la stessa non essendo stata prodotta in giudizio è neanche in sede di contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, allorquando la ricorrente si era trincerata dietro il diritto alla *privacy* dei suoi clienti, come risulta dai verbali; che, oltretutto, molte delle causali rinvenibili nelle fatture, emesse in esenzione IVA, fanno riferimento a meri *peeling* chimici e non già ad interventi di chirurgia estetica; si è inoltre accertato in giudizio che l'imputata possiede esclusivamente un'autorizzazione sanitaria, un'assicurazione professionale per l'esercizio dell'attività di medico estetico e interventi in anestesia locale, di minore complessità, che infine non ha collaboratori né personale qualificato per gli interventi chirurgici complessi.

Ne discende, che, escluso che nel caso in esame fosse stata sottoposta all'Agenzia delle Entrate alcuna attestazione corrispondente alla tipologia documentale individuata dalla circolare del 2025 di cui si pretende l'applicazione retroattiva, e, altresì, che sussistessero i presupposti fattuali per ritenerla eventualmente veridica, è priva di concreto rilievo la questione della eventuale applicabilità retroattiva della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12/06/2025. Tuttavia, ritiene di rilevare questo Collegio che si tratta di una prospettazione incoerente rispetto al sistema, trattandosi non soltanto di prestazioni effettuate un decennio prima della diffusione della circolare, ma, per di più, di un accertamento fiscale concluso antecedentemente; accedere ad una

tesi di segno opposto significherebbe affermare che possono essere rivisti tutti gli accertamenti pregressi, senza un limite temporale, contro tutti i principi del diritto tributario.

6. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezza del secondo e del terzo motivo e la inammissibilità degli altri. Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 01/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente